



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Territoriale del Lavoro di Roma

Verbale di insediamento e riunione del Comitato dei Garanti

Il giorno 06/07/2015, alle ore 10.00, sono presenti presso la sede in intestazione i seguenti rappresentanti delle OO.SS.:

- ARIENTI Alfredo per Unione Tranvieri Liberi (UTL) (Ricorrente)
- FRATESCHI Gianluca per FILT CGIL
- ESPOSITO Fabio per UILTRASPORTI
- SCIPIONI Carlo per FIT CISL
- TERZIANI Roberto per FAST CONFSAL
- IACOBELLI Mauro per UGL Autoferrotranvieri
- MASSIMILIANI Paolo per F.A.I.S.A. CISAL
- COPPINI Renzo per SUL
- MANCINI Alessandro per l'Azienda ATAC S.p.A.

Il Presidente, nella persona del Funzionario delegato Dott. Elio GUARNACCIA, dà atto dell'insediamento del Comitato dei Garanti essendo presenti tutte le OO.SS. interessate, ex art. 19 dell'Accordo Quadro.

Comunica altresì che il presente Comitato – nell'espletamento del proprio mandato – adotta le seguenti regole fondamentali: "Ogni decisione è presa a maggioranza dei voti espressi. Al fine di adottare un provvedimento decisivo espresso, in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio".

Il **ricorrente**, nel riportarsi integralmente a quanto esposto nel ricorso, insiste nel contestare la legittimità della decisione della Commissione elettorale del 04/06/2015 che non ha ammesso n. 12 lavoratori alla lista presentata per il rinnovo delle elezioni presso le sedi "ATAC" di Roma nelle giornate dell'8 e 9 giugno 2015, a seguito di annullamento dei citati lavoratori in quanto al momento della presentazione delle liste elettorali risultavano in possesso di doppia iscrizione sindacale, circostanza che come da regolamento era da ritenere valida per l'annullamento delle candidature. Il ricorrente contesta l'esclusione in quanto con lettera del 07/05/2015 protocollata in pari data dall'azienda ATAC, ha trasmesso un elenco di n. 51 schede contenente i nominativi di dipendenti che hanno sottoscritto nel lasso temporale tra il 12 e il 30 aprile 2015, la nuova adesione e conseguentemente la eventuale contestuale disdetta della delega ad altra O.S.. Inoltre il ricorrente si rifà alla circostanza che alla consegna delle firme per la partecipazione alla competizione elettorale, non è stato inserito nella C.E. un componente della sigla UTL che ne avrebbe avuto diritto in quanto sigla aderente all'accordo sulle relazioni industriali di cui non risulta firmataria ma aderente.

L'O.S. **FILT CGIL**, in relazione alla presenza del componente della sigla UTL presso il C.E. richiama il punto 5 del regolamento della C.E. che riporta così come da regolamento che alla data del 04/05/2015 le OO.SS. avrebbero dovuto indicare il nominativo del componente della Commissione. Pertanto nel ritenere che non sia stato sottoscritto dalla UTL alla data su citata, suppongo che non sia stato possibile inserire il nominativo. Per quanto riguarda l'esclusione dei n. 12 candidati della sigla UTL ritengo corretta la

decisione della C.E. che si è avvalsa della comunicazione ufficiale della società ATAC, considerando per i 12 candidati una doppia iscrizione non conforme a quanto previsto dal regolamento accettato e sottoscritto dalla stessa sigla sindacale ricorrente.

L'O.S. UILTRASPORTI, dichiara che rispetto alla cronologia delle date previste dai regolamenti e dagli accordi le stese non sono state rispettate in termini di formalità temporale, in quanto i candidati UTL risultavano iscritti contestualmente ad altra organizzazione, come dichiarato dall'azienda. Gli stessi peraltro hanno beneficiato di agibilità sindacali rispetto alla organizzazione di provenienza, ben identificati e pertanto i lavoratori li individuavano come iscritti alla vecchia O.S., creando confusione. Per quanto riguarda all'insediamento della C.E. e alla esclusione del membro UTL è esplicitato chiaramente al punto 5 del regolamento della C.E. che le OO.SS. che non hanno stipulato il protocollo delle relazioni industriali e il regolamento non potevano avere rappresentatività e in considerazione del fatto che la sigla UTL lo ha accolto e sottoscritto per accettazione con ritardo rispetto ai tempi previsti non era rappresentata e non è stata neanche possibile l'integrazione successiva alla C.E. già composta.

La O.S. FIT CISL in accordo con quanto dichiarato dai colleghi che hanno preceduto tengo a rafforzare la condizione di stipulante e firmatario, condizione non marginale al discorso delle date. Rafforzo la condizione di doppia figura dei n. 12 candidati che non è stata chiara fino al giorno delle elezioni. Ribadisco e confermo che i dati vengono a noi forniti da un ente terzo che è l'azienda ATAC e non artificiosamente da noi costituiti. Per quanto concerne l'esclusione del rappresentante della sigla UTL dalla C.E., mi rifaccio a quanto dichiarato in precedenza e concordo con il lavoro tecnicamente svolto dalla C.E..

La O.S. FAST CONFSAL premette che le regole vigenti devono essere applicate e rispettate da tutti i soggetti a partire dal testo Unico sulla rappresentanza del gennaio 2014 a scendere fino alle prassi consolidate purché le norme di rango inferiore non sia in contrasto con le norme gerarchicamente sopra ordinate. Per quanto riguarda il componente della UTL all'interno della C.E. riteniamo che ogni organizzazione partecipante alle elezioni e firmataria del regolamento debba avere riconosciuto un componente all'interno della C.E. fino al termine dei lavori della stesso in ottemperanza del ruolo di garante delle regole che riveste la C.E.. Per quanto riguarda i 12 candidati esclusi, rifacendosi agli atti riportati in data odierna e in considerazione che la data di presentazione è antecedente al 19/05/2015 non si vedono motivi validi all'esclusione. Pertanto si ritiene che dovrebbero essere integrati nella tornata elettorale.

La O.S. UGL Autoferrotranvieri ritiene di confermare la correttezza delle decisioni assunte dal proprio membro all'interno della C.E. e specificatamente in relazione alle decisioni accettate dalla C.E. stessa circa l'esclusione dei nominativi dei candidati ritenuti soggetti con doppia appartenenza sindacale e circostanza questa certificata dalla direzione del personale a cui la C.E. stessa aveva richiesto la correttezza di termini imposti dall'accordo elettorale. In ordine al secondo punto e cioè l'esclusione del membro dalla C.E. della sigla UTL dichiariamo che pur ritenendo importante la rappresentanza di un membro di garanzia per ogni O.S. anche in questo caso le decisioni assunte dal membro interno della UGL autoferrotranvieri abbiano rispecchiato una correttezza formale in quanto le tempistiche contenute all'interno dell'accordo stesso differivano da quelle prodotte dalla sigla ricorrente.

La O.S. F.A.I.S.A. CISAL conferma e ribadisce le decisioni prese dal C.E. sia da un punto di vista tecnico che interpretativo, dovuto principalmente a comunicazioni da parte dell'azienda ATAC sulla doppia iscrizione sindacale avvalorata per alcuni dei candidati esclusi dal permanere in agibilità sindacali appartenenti ad altra sigla, creando di fatto una confusione difficilmente gestibile e identificabile da parte dei lavoratori votanti. Riteniamo l'inammissibilità dell'accettazione del componente del C.E. in quanto avvenuta oltre i tempi previsti dal regolamento sottoscritto peraltro dall'Organizzazione ricorrente. Riteniamo quindi il ricorso della UTL non ammissibile.

L'O.S. SUL dichiara di avere prodotto in azienda tutta una serie di documenti con tempistiche precise, anche a domande della stessa azienda, per l'interpretazione delle dimissioni di alcuni iscritti alla O.S. che rappresento, documentazione prodotta da dove si evince chiaramente che nelle liste presentate da altre OO.SS. non erano presenti iscritti SUL.

L'AMMINISTRAZIONE presente ma non avente diritto al voto, conferma la posizione di soggetto terzo sia in merito alle OO.SS. presenti che al tema del ricorso.

II PRESIDENTE, ascoltate le argomentazioni di parte e visionata la documentazione agli atti, rileva quanto segue:

Da un esame nel merito della documentazione presentata dalla sigla UTL (ricorrente) relativamente alla tornata elettorale delle giornate del 8 e 9 giugno 2015 presso le sedi ATAC S.p.A. di Roma, si evidenzia che la sigla ricorrente ha presentato all'Azienda ATAC S.p.A. di Roma in data 07/05/2015 un elenco relativo ad adesioni sindacali debitamente sottoscritte, che rappresentavano la volontà dei dipendenti a fornire contestualmente la disdetta della delega ad eventuale altra sigla sindacale di appartenenza. Detto elenco, dalla documentazione esibita dall'Azienda ATAC S.p.A., è stato inizialmente contestato dall'azienda in quanto non completo in tutte le sue parti e completato in data successiva al 19/05/2015 data ultima fissata dalla C.E. per la presentazione delle liste elettorali contenente i nominativi dei candidati, motivo per cui la C.E. ha escluso i candidati UTL.

Relativamente alla esclusione del rappresentante della UTL presso la C.E., lo stesso è stato ammesso con ritardo nelle more della decisione che è stata assunta in merito all'esame della documentazione sulla regolamentazione interna che prevede che non sia necessario sottoscrivere direttamente gli accordi in questione ma sia sufficiente l'accettazione.

In conclusione il Presidente, in considerazione di quanto discusso sulla esclusione di n. 12 candidati della sigla UTL, confermata dalla lettera aziendale indirizzata al Presidente della Commissione Elettorale che determina le date di ufficializzazione delle sottoscrizioni del contributo associativo sindacale successiva al termine apposto dalla stessa C.E. propende per non accogliere il ricorso presentato.

Relativamente all'inserimento tardivo del rappresentante UTL nella C.E., si ritiene che anche in questo caso la problematica è stata dettata dai tempi di ufficializzazione che non hanno posto in condizione la C.E. di potere avere informazioni nei tempi adeguati, inserendo il rappresentante UTL soltanto in data 06/06/2015. Anche in questo caso, pur confermando lo scarso preavviso con cui è stato inserito il rappresentante e di conseguenza il poco apporto che ha potuto fornire alla C.E., si propende per non accogliere il ricorso presentato

Ciò premesso, il Presidente mette a votazione la decisione finale con il seguente risultato:

- **FILT CGIL, UILTRASPORTI, FIT CISL, UGL Autoferrotranvieri, F.A.I.S.A. CISAL** votano per il rigetto del presente ricorso;
- **FAST CONFSAL, SUL** votano in favore dell'accoglimento del presente ricorso;

Il PRESIDENTE, riportandosi alle argomentazioni ricondotte, esprime voto sfavorevole al ricorso *de quo* e lo dichiara respinto.

DTL Roma, 06/07/2015



Il Comitato dei Garanti

